



**2018/2121(INI)**

9.11.2018

# **PROGETTO DI RELAZIONE**

sui reati fiscali, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale  
(2018/2121(INI))

Commissione speciale sui reati fiscali, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

Correlatori: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

**INDICE**

**Pagina**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....3

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sui reati fiscali, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (2018/2121(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 4 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti gli articoli 107, 108, 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la sua decisione del 1° marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3)<sup>1</sup>,
- viste la risoluzione della commissione TAXE del 25 novembre 2015<sup>2</sup> e la risoluzione della commissione TAX2 del 6 luglio 2016<sup>3</sup> sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione<sup>4</sup>,
- vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale<sup>5</sup>,
- visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento<sup>6</sup>,
- viste le rivelazioni dei giornalisti investigativi, note come LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers e CumEx Scandals,
- visti gli studi preparati dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo "Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of play, issues and impacts" (Programmi di cittadinanza tramite investimenti

---

<sup>1</sup> Decisione del 1° marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3), [T8-0048/2018](#).

<sup>2</sup> Risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, [GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51](#).

<sup>3</sup> Risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, [GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79](#).

<sup>4</sup> Risoluzione legislativa del 16 dicembre 2015 "Portare trasparenza, coordinamento e convergenza nelle politiche dell'Unione in materia di fiscalità delle imprese", [GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74](#).

<sup>5</sup> Raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, [GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132](#).

<sup>6</sup> Il [seguito congiunto](#) di marzo 2016 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e sulle risoluzioni TAXE 1, il seguito dato a novembre 2016 alla risoluzione [TAXE 2](#) e il seguito dato ad aprile 2018 alla risoluzione [PANA](#).

(CBI) e di residenza tramite investimenti (RBI) nell'UE: stato di avanzamento, problemi ed effetti), "Money laundering and tax evasion risks in free ports and customs warehouses" (Riciclaggio di denaro e rischi di evasione fiscale nei porti franchi e nei depositi doganali) e "An overview of shell companies in the European Union"<sup>1</sup> (Panoramica delle società di comodo nell'Unione europea),

- visto lo studio dal titolo "VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues"<sup>2</sup> (Evasione dell'IVA: effetti economici, sfide e problematiche politiche), lo studio dal titolo "Cryptocurrencies and blockchain - Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion" (Criptovalute e blockchain: contesto legale e implicazioni per la criminalità finanziaria, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale) e lo studio dal titolo "Impact of Digitalisation on International Tax Matters"<sup>3</sup> (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali),
- visti gli studi della Commissione sugli indicatori della pianificazione fiscale aggressiva<sup>4</sup>,
- viste le prove raccolte dalla commissione TAX3 nel corso delle sue 26 audizioni con esperti o negli scambi di opinioni con commissari e ministri e durante le missioni a Washington, Riga, Isola di Man, Estonia e Danimarca,
- visto il quadro ammodernato e più solido per l'imposta sulle società introdotto durante l'attuale legislatura, in particolare le direttive anti-elusione (ATAD I<sup>5</sup> e ATAD II<sup>6</sup>) e le revisioni della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC)<sup>7</sup>,
- viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare la proposta relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) e a una base

---

<sup>1</sup> Scherrer A. e Thirion E., [Citizenship by Investment \(CBI\) and Residency by Investment \(RBI\) schemes in the EU](#), EPRS, Parlamento europeo, ottobre 2018; Korver R., [Money laundering and tax evasion risks in free ports](#), EPRS, Parlamento europeo, ottobre 2018, e Kiendl Kristo I. e Thirion E., [An overview of shell companies in the European Union](#), EPRS, Parlamento europeo, ottobre 2018.

<sup>2</sup> Lamensch M., [VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues](#), Dipartimento tematico A, DG IPOL, Parlamento europeo, 2018.

<sup>3</sup> Study Houben R. e Snyers A., [Cryptocurrencies and blockchain](#) e lo studio di Hadzhieva E., "Impact of Digitalisation on International Tax Matters", Dipartimento tematico A, DG IPOL, Parlamento europeo, 2018.

<sup>4</sup> "Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators - Final Report" ([Taxation paper n. 61](#), 27 gennaio 2016), "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" ([Taxation paper n. 64](#), 25 ottobre 2016) e "Aggressive tax planning indicators - Final Report" ([Taxation paper n. 71](#), 7 marzo 2018).

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, [GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1](#).

<sup>6</sup> Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, [GU L 144 del 7.6.2017, pag. 1](#).

<sup>7</sup> Relative rispettivamente allo scambio automatico dei ruling fiscali (direttiva (UE) 2015/2376 dell'8 dicembre 2015, DAC3), allo scambio delle rendicontazioni paese per paese tra amministrazioni fiscali (direttiva 2016/881 del 25 maggio 2016, DAC4), all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, ai beneficiari effettivi e ad altre procedure di adeguata verifica delle clientela (direttiva 2016/2258 del 6 dicembre 2016, DAC5), allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (direttiva 2018/822 del 25 maggio 2018, DAC6).

imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)<sup>1</sup>, il pacchetto sulla tassazione del digitale<sup>2</sup> e la rendicontazione pubblica paese per paese (CBCR)<sup>3</sup>,

- viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 1° dicembre 1997 su un Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" e le relazioni periodiche di tale Gruppo al Consiglio ECOFIN,
- vista la lista del Consiglio delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali adottata il 5 dicembre 2017 e modificata sulla base del monitoraggio continuo degli impegni dei paesi terzi,
- vista la comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti per contrastare l'elusione fiscale nella normativa dell'UE che disciplina, in particolare, le operazioni di finanziamento e di investimento<sup>4</sup>,
- visto l'ammodernamento in corso del quadro dell'IVA, in particolare il regime definitivo dell'IVA,
- visto il nuovo quadro antiriciclaggio dell'UE approvato recentemente, in particolare dopo l'adozione della quarta (AMLD4)<sup>5</sup> e della quinta (AMLD5)<sup>6</sup> revisione della direttiva antiriciclaggio,
- visto il piano d'azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo<sup>7</sup>,
- visti la piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell'Unione europea (piattaforma UIF dell'UE) - Esercizio di mappatura e analisi delle lacune delle competenze delle UIF dell'UE e degli ostacoli all'ottenimento e allo scambio di informazioni, del 15 dicembre 2016, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 giugno 2017 sul miglioramento della cooperazione tra Unità di

---

<sup>1</sup> Proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 2016, relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB), [COM\(2016\)0685](#) (2016/0337(CNS)) e relativa a una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB), [COM\(2016\)0683](#) (2016/0336(CNS)).

<sup>2</sup> Il pacchetto è costituito dalla comunicazione dal titolo "È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale" (COM(2018)0146), dalla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa ([COM\(2018\)0147](#), 2018/0072(CNS)), dalla proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali ([COM\(2018\)0148](#), 2018/0073 (CNS)) e dalla raccomandazione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa ([C\(2018\) 1650](#)).

<sup>3</sup> Proposta di direttiva del 12 aprile 2016 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, [COM\(2016\)0198](#) (2016/0107(COD)).

<sup>4</sup> [C\(2018\) 1756](#).

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; [GU L 141 del 5.6.2015, pag. 23](#).

<sup>6</sup> Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE; [GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43](#).

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, [COM\(2016\)050 final](#).

informazione finanziaria dell'UE<sup>1</sup>,

- viste le indagini e le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato<sup>2</sup>,
- visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,
- vista la risoluzione sul programma d'azione di Addis Abeba adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015,
- vista la comunicazione della Commissione su una strategia esterna per un'imposizione effettiva, in cui la Commissione ha chiesto all'UE di "dare l'esempio"<sup>3</sup>,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (A8-0000/2018),

## ***1. Introduzione generale per la definizione del contesto***

### ***1.1. Cambiamenti***

1. ricorda che le attuali norme fiscali nazionali e internazionali sono state concepite, nella maggior parte dei casi, all'inizio del XX secolo; afferma che sussiste la necessità urgente di riformare le norme, affinché i sistemi fiscali internazionali, dell'UE e nazionali siano idonei alle nuove sfide economiche, sociali e tecnologiche del XXI secolo; rileva la vasta comprensione generale del fatto che gli attuali regimi fiscali non dispongono dei mezzi per tenere il passo di tale evoluzione e per garantire che tutti i partecipanti al mercato paghino imposte eque;
2. sottolinea che il Parlamento ha apportato un contributo sostanziale alla lotta contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, emersi nei casi LuxLeaks, Panama Papers e Paradise Papers, in particolare grazie al lavoro svolto dalle commissioni speciali TAXE, TAX2 e TAX3, dalla commissione PANA e dalla commissione ECON;
3. accoglie con favore il fatto che nel corso dell'attuale legislatura, la Commissione abbia avanzato 22 proposte legislative per eliminare alcune delle scappatoie, migliorare la lotta contro i reati finanziari e la pianificazione fiscale aggressiva e aumentare l'efficienza della riscossione delle imposte e l'equità fiscale; chiede di adottare rapidamente le iniziative che non sono ancora state completate e di monitorare con attenzione l'attuazione per garantire l'efficienza e la corretta applicazione, al fine di tenere il passo con la versatilità della frode fiscale, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva;

### ***1.2. Valutazione quantitativa***

4. deplora ancora una volta la mancanza di statistiche affidabili e imparziali sull'ampiezza

---

<sup>1</sup> SWD(2017)0275.

<sup>2</sup> Riguardanti Fiat, Starbucks e i ruling belgi sugli utili in eccesso e le decisioni di avviare indagini per possibili aiuti di Stato riguardo a McDonalds, Apple e Amazon.

<sup>3</sup> [COM\(2016\)0024](#).

dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale e sottolinea l'importanza di sviluppare metodologie idonee e trasparenti per quantificare la portata di questi fenomeni e il loro impatto sulle finanze pubbliche, sulle attività economiche e sugli investimenti pubblici nei paesi;

5. ricorda, in particolare, la valutazione empirica dell'ampiezza delle perdite annuali di gettito fiscale provocate dalla pianificazione aziendale aggressiva nell'UE, effettuata nel 2015; osserva che secondo la valutazione, tali perdite oscillano tra 50 e 70 miliardi di EUR (la somma persa per il solo trasferimento degli utili, equivalente ad almeno il 17 % del gettito dell'imposta sul reddito delle società nel 2013) e tra 160 e 190 miliardi di EUR (se si aggiungono gli accordi fiscali personalizzati per le grandi imprese multinazionali e le inefficienze nella riscossione);
6. chiede al Consiglio e agli Stati membri di assegnare la priorità, in particolare con il sostegno del programma Fiscalis, ai progetti finalizzati a quantificare l'ampiezza dell'elusione fiscale, al fine di affrontare meglio l'attuale divario fiscale;
7. osserva che il FMI<sup>1</sup> stima le perdite mondiali dovute all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili nonché ai paradisi fiscali in circa 600 miliardi di USD all'anno; rileva che le stime approssimative a lungo termine del FMI sono di circa 400 miliardi di USD per i paesi OCSE (l'1 % del loro PIL) e di 200 miliardi di USD per i paesi in via di sviluppo (l'1,3 % del loro PIL);
8. sottolinea che quasi il 40 % degli utili delle imprese multinazionali viene trasferito, ogni anno, in paradisi fiscali in tutto il mondo<sup>2</sup>;

### ***1.3. Frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva***

9. ricorda che la lotta contro l'evasione fiscale e la frode ha come obiettivo gli atti illeciti, mentre la lotta contro l'elusione fiscale fa fronte a situazioni che a livello formale rientrano nei limiti della legge, ma che sono contrarie al suo spirito;
10. ricorda che la pianificazione fiscale aggressiva descrive l'istituzione di un sistema fiscale finalizzato a ridurre la responsabilità fiscale con l'ausilio dei tecnicismi di un regime fiscale o di disallineamenti tra due o più regimi fiscali contrari allo spirito della legge;
11. invita la Commissione e il Consiglio a proporre e ad adottare una definizione completa degli indicatori della pianificazione fiscale aggressiva, basandosi sia sugli elementi identificati nella quinta revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC6)<sup>3</sup> sia sugli studi e le raccomandazioni pertinenti della Commissione<sup>4</sup>; invita gli

---

<sup>1</sup> Crivelli, De Mooij e Keen, [Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries](#), 2016).

<sup>2</sup> Tørsløv, Wier e Zucman, "The missing profits of nations", National Bureau of Economic Research, Working Paper 24701, 2018.

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, [GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1](#).

<sup>4</sup>

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen\\_info/economic\\_analysis/tax\\_papers/taxation\\_paper\\_61.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_61.pdf)

e [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/tax\\_policies\\_survey\\_2017.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/tax_policies_survey_2017.pdf)

Stati membri a utilizzare tali indicatori come base per abrogare tutte le pratiche fiscali dannose che derivano dalle scappatoie fiscali esistenti;

12. sottolinea la somiglianza tra le imprese contribuenti e gli individui con patrimoni ingenti nell'uso di strutture aziendali e strutture analoghe, come i trust e le località offshore, ai fini di una pianificazione fiscale aggressiva; ricorda il ruolo degli intermediari nella creazione di tali sistemi;
13. accoglie con favore la valutazione della Commissione e l'inclusione degli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva nelle relazioni per paese del semestre europeo 2018; chiede che tale valutazione diventi un elemento abituale, per garantire parità di condizioni nel mercato interno dell'UE nonché una maggiore stabilità delle entrate pubbliche nel lungo periodo;
14. ribadisce l'invito alle imprese, in quanto contribuenti, ad adempiere pienamente ai loro obblighi fiscali e ad astenersi da una pianificazione fiscale aggressiva che porti all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, nonché a vedere in una strategia equa in materia di tassazione una parte importante della loro responsabilità sociale in quanto imprese;

## **2. *Tassazione delle imprese***

15. ricorda che le imposte devono essere pagate nelle giurisdizioni in cui ha luogo l'attività economica effettiva e la creazione di valore o, nel caso della tassazione indiretta, in cui ha luogo il consumo;
16. prende nota della dichiarazione resa dal ministro francese delle Finanze alla riunione della commissione TAX3 del 23 ottobre 2018 riguardo alla necessità di discutere il concetto di livello minimo di imposizione; accoglie con favore la disponibilità della Francia a inserire il dibattito sul livello minimo di imposizione tra le priorità della sua presidenza del G7 nel 2019;
17. rileva che nella direttiva ATAD I l'UE ha adottato una tassazione in uscita, per permettere agli Stati membri di tassare il valore economico delle plusvalenze generate nel loro territorio, anche quando la plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell'uscita; ritiene che il principio della tassazione degli utili ottenuti negli Stati membri prima che lascino l'Unione dovrebbe essere rafforzato, ad esempio tramite ritenute alla fonte coordinate sugli interessi e sui canoni; invita il Consiglio a riprendere i negoziati sulla proposta relativa agli interessi e ai canoni<sup>1</sup>;

### **2.1. *Piano d'azione sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e relativa attuazione nell'UE: ATAD***

18. riconosce che il progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili guidato dal G20/OCSE intendeva affrontare in modo coordinato le cause e le circostanze che portano a pratiche BEPS, attraverso una maggiore coerenza delle norme

---

<sup>1</sup> Proposta di direttiva del Consiglio dell'11 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi COM(2011)0714 - [2011/0314\(CNS\)](#).



fiscali nei vari paesi, il rafforzamento dei requisiti sostanziali e il miglioramento della trasparenza e della certezza;

19. rileva che il piano d'azione BEPS in 15 punti del G20/OCSE è in fase di attuazione e di monitoraggio e che sono in corso ulteriori discussioni, in un contesto più ampio rispetto a quello dei soli paesi partecipanti iniziali, attraverso il Quadro inclusivo; invita gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che le scappatoie fiscali rimanenti e i quesiti fiscali irrisolti come la ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tra i paesi siano disciplinati dall'attuale quadro internazionale, al fine di contrastare le pratiche BEPS;
20. osserva che alcuni paesi hanno recentemente adottato contromisure unilaterali contro le pratiche fiscali dannose (come l'imposta del Regno Unito sugli utili trasferiti e le disposizioni GILTI (*Global Intangible Low-Taxed Income*) della riforma fiscale negli Stati Uniti) per far sì che il reddito estero delle imprese multinazionali sia debitamente tassato con un'aliquota minima effettiva nel paese di residenza della società madre; chiede una valutazione di tali misure da parte dell'UE;
21. accoglie con favore l'adozione delle direttive ATAD I e ATAD II da parte dell'UE; prende nota del fatto che esse offrono un livello minimo di protezione contro l'elusione dell'imposta del reddito sulle società in tutta l'UE, garantendo allo stesso tempo alle imprese un ambiente più equo e più stabile in cui operare, dal punto di vista sia della domanda sia dell'offerta; accoglie con favore le disposizioni sui disallineamenti da ibridi per contrastare la doppia non imposizione, al fine di eliminare i disallineamenti esistenti ed evitare la creazione di ulteriori disallineamenti, sia tra gli Stati membri sia con i paesi terzi;
22. accoglie con favore le disposizioni sulle società estere controllate (SEC), inserite nella direttiva ATAD I per garantire che gli utili realizzati da società collegate presenti in paesi a bassa tassazione o che non applicano imposte siano effettivamente assoggettati a imposta; riconosce che tali disposizioni evitano che l'assenza o la diversità delle norme nazionali sulle SEC all'interno dell'Unione provochino distorsioni del funzionamento del mercato interno oltre a costruzioni di puro artificio, come chiesto ripetutamente dal Parlamento; deplora la coesistenza di due approcci riguardo all'attuazione delle norme SEC nell'ATAD I e invita gli Stati membri ad attuare unicamente le norme SEC più semplici ed efficaci, come quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva ATAD I;
23. accoglie con favore la norma generale antiabuso ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, inserita nella direttiva ATAD I, che consente agli Stati membri di ignorare costruzioni che non sono genuine, avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze finalizzati all'ottenimento di un vantaggio fiscale; ribadisce l'invito ripetuto ad adottare una norma antiabuso generale e comune, segnatamente nella normativa esistente e in particolare nelle direttive sulle società madri e figlie, sulle fusioni e sugli interessi e i canoni;
24. ribadisce la sua richiesta di una definizione chiara di stabile organizzazione, in modo che le società non possano evitare artificiosamente di essere presenti a fini fiscali in uno Stato membro in cui svolgono attività economiche;

25. chiede di completare il lavoro svolto in seno al Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (JTPF) sullo sviluppo di buone pratiche nonché il monitoraggio della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri;
26. ricorda le sue preoccupazioni riguardo all'utilizzo dei prezzi di trasferimento nella pianificazione fiscale aggressiva e rammenta pertanto la necessità di un intervento adeguato e del miglioramento del quadro sui prezzi di trasferimento al fine di affrontare la questione; sottolinea la necessità di garantire che tali prezzi rispecchino la realtà economica e forniscano certezza, chiarezza ed equità agli Stati membri e alle imprese che operano nell'Unione, e di ridurre il rischio di uso improprio delle norme a fini di trasferimento degli utili, tenuto conto delle linee guida dell'OCSE del 2010 sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali;
27. sottolinea che le azioni dell'UE intraprese per affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili nonché la pianificazione fiscale aggressiva hanno fornito all'amministrazione fiscale una serie di strumenti aggiornati per garantire un'equa riscossione delle imposte; sottolinea che l'amministrazione fiscale dovrebbe essere responsabile di un impiego efficace degli strumenti, senza imporre oneri aggiuntivi ai contribuenti responsabili, in particolare alle PMI;
28. riconosce che il nuovo flusso di informazioni all'amministrazione fiscale in seguito all'adozione delle direttive ATAD I e DAC4 fa sorgere la necessità di risorse adeguate, per garantire l'uso più efficiente di tali informazioni e ridurre l'attuale divario fiscale;

## ***2.2. Rafforzamento delle azioni dell'UE per combattere la pianificazione fiscale aggressiva e integrazione del piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS)***

### ***2.2.1. Controllo dei regimi fiscali degli Stati membri e del contesto fiscale globale: pianificazione fiscale aggressiva nell'UE (semestre europeo)***

29. accoglie con favore il fatto che i regimi fiscali e il contesto fiscale globale degli Stati membri siano entrati a far parte del semestre europeo, in linea con l'invito in tal senso rivolto dal Parlamento europeo<sup>1</sup>; accoglie con favore gli studi e i dati elaborati dalla Commissione<sup>2</sup>, che consentono di affrontare meglio le situazioni che forniscono indicatori economici sulla pianificazione fiscale aggressiva, danno un'indicazione chiara dell'esposizione alla pianificazione fiscale e offrono a tutti gli Stati membri una ricca banca dati sul fenomeno;
30. accoglie con favore il fatto che la direttiva DAC6 definisca le caratteristiche dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica che gli intermediari devono comunicare all'amministrazione fiscale per consentirle di valutarli; accoglie con favore il fatto che tali caratteristiche dei sistemi di pianificazione fiscale aggressiva possano

---

<sup>1</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51, punto 96.

<sup>2</sup> Menzionato in precedenza. Gli studi forniscono una panoramica dell'esposizione degli Stati membri a strutture di pianificazione fiscale aggressiva che incidono sulla loro base imponibile (erosione o aumento), e sebbene non vi sia un indicatore autonomo del fenomeno, esiste comunque una serie di indicatori considerata un "corpus probatorio".

essere aggiornate laddove emergano nuovi meccanismi o nuove pratiche;

31. invita il Gruppo "Codice di condotta" a riferire a cadenza annuale sui principali meccanismi notificati negli Stati membri, per consentire ai decisori di restare al passo con i nuovi sistemi fiscali elaborati e di adottare le contromisure eventualmente necessarie;
32. invita la Commissione a presentare una proposta finalizzata ad abrogare i cosiddetti "patent box" e gli Stati membri a favorire un sostegno non dannoso e, ove opportuno, diretto per le attività di ricerca e sviluppo; ribadisce nel frattempo il suo invito a garantire che i "patent box" creino un legame autentico con l'attività economica, ad esempio con i test sulle spese, e che non creino distorsioni della concorrenza; accoglie con favore il miglioramento della definizione dei costi di ricerca e sviluppo nella proposta relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB);

### ***2.2.2. Una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)***

33. accoglie con favore il rilancio del progetto CCCTB in un approccio in due fasi, con l'adozione da parte della Commissione delle proposte collegate sulla CCTB e sulla CCCTB; invita il Consiglio ad adottarle rapidamente, tenendo conto del parere del Parlamento che già comprende il concetto di stabile organizzazione virtuale, che eliminerebbe le scappatoie restanti che consentono l'elusione fiscale e favorirebbe parità di condizioni alla luce della digitalizzazione;

### ***2.2.3. Tassazione digitale delle imprese***

34. rileva che il fenomeno della digitalizzazione ha creato una nuova situazione di mercato in cui le imprese digitali e digitalizzate possono cogliere le opportunità offerte dai mercati locali senza avere una presenza fisica, e quindi tassabile, in tale mercato, con conseguente assenza di parità di condizioni e situazione di svantaggio per le imprese tradizionali; osserva che nell'UE i modelli aziendali digitali sono soggetti a un onere fiscale medio più basso rispetto ai modelli aziendali tradizionali<sup>1</sup>;
35. accoglie con favore il pacchetto fiscale digitale adottato dalla Commissione il 21 marzo 2018; invita il Consiglio ad adottare rapidamente tali proposte, tenendo conto del parere del Parlamento in merito;
36. è consapevole del fatto che la cosiddetta soluzione provvisoria non è ottimale; ritiene che essa contribuirà ad accelerare la ricerca di una soluzione migliore a livello globale, creando nel contempo, in qualche misura, condizioni di concorrenza più eque nei mercati locali;

### ***2.3. Cooperazione amministrativa riguardo alle imposte dirette***

37. sottolinea che da giugno 2014 la direttiva DAC è stata modificata quattro volte;
38. ribadisce la sua richiesta di un ambito di applicazione più ampio riguardo allo scambio

---

<sup>1</sup> Come messo in luce nella valutazione d'impatto del 21 marzo 2018 che accompagna il pacchetto fiscale digitale (SWD(2018)0081), secondo cui, in media, le imprese digitali sono assoggettate a un'aliquota fiscale effettiva di solo il 9,5 %, rispetto al 23,2 % dei modelli aziendali tradizionali.

dei ruling fiscali e di un accesso più ampio da parte della Commissione; invita la Commissione a presentare rapidamente la sua prima valutazione della direttiva DAC3 al riguardo, in particolare il numero di ruling fiscali scambiati e il numero di occasioni in cui le amministrazioni fiscali nazionali hanno avuto accesso alle informazioni in possesso di un altro Stato membro; chiede che la valutazione tenga conto anche dell'impatto della divulgazione di informazioni essenziali relative ai ruling fiscali (il numero delle decisioni, i nomi dei beneficiari, l'aliquota fiscale effettiva derivante da ciascuna decisione);

39. ribadisce, inoltre, il suo invito a provvedere ad audit fiscali simultanei di persone aventi interessi comuni o complementari (comprese le società madre e le società controllate) e chiede di migliorare ulteriormente la cooperazione fiscale tra Stati membri attraverso l'obbligo di rispondere alle richieste dei gruppi su questioni fiscali;
40. sottolinea che gli scambi di informazioni nonché la condivisione delle migliori pratiche tra amministrazioni fiscali contribuiscono alla riscossione più efficiente delle imposte; invita gli Stati membri ad attribuire la priorità alla condivisione delle migliori pratiche tra amministrazioni fiscali;
41. invita la Commissione a valutare rapidamente l'attuazione della direttiva DAC4 e se le amministrazioni fiscali nazionali abbiano un accesso effettivo alle informazioni paese per paese in possesso di un altro Stato membro; analogamente, chiede alla Commissione di valutare in che modo la direttiva DAC4 sia correlata all'azione 13 del piano d'azione BEPS del G20 sullo scambio di informazioni paese per paese;
42. accoglie con favore lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali basato sullo standard globale sviluppato dall'OCSE con Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e la Svizzera; invita la Commissione e gli Stati membri ad adeguare le disposizioni del trattato affinché si adeguino alla direttiva DAC modificata;
43. ricorda agli Stati membri l'obbligo di cooperare in modo leale, sincero e rapido che compete loro ai sensi del trattato<sup>1</sup>; chiede pertanto, alla luce di casi transfrontalieri come, in particolare, i cosiddetti Cum-Ex Files, che le amministrazioni fiscali nazionali di tutti gli Stati membri definiscano sportelli unici, in linea con il sistema di sportelli unici della JITSIC (*Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration*) nel quadro dell'OCSE<sup>2</sup>, per agevolare e rafforzare la cooperazione nella lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; chiede altresì alla Commissione di facilitare e coordinare la cooperazione tra gli sportelli unici degli Stati membri;
44. raccomanda che le autorità degli Stati membri che ricevano dalle loro controparti di altri Stati membri la notifica di possibili violazioni della legge siano tenute a fornire una notifica ufficiale di ricezione e, ove opportuno, una risposta significativa e tempestiva riguardo alle azioni intraprese in seguito alla suddetta notifica;

#### **2.4. Trasparenza riguardo all'imposta sulle società**

---

<sup>1</sup> Articolo 4, paragrafo 3, del TUE.

<sup>2</sup> <http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/jitsic/>

45. sottolinea che la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese è stata avanzata dai colegislatori subito dopo lo scandalo dei cosiddetti Panama Papers, il 12 aprile 2016, e che il Parlamento ha adottato la sua posizione al riguardo il 4 luglio 2017; ricorda che il Parlamento ha chiesto di ampliare l'ambito della rendicontazione e della tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale; deplora l'assenza di progressi e di cooperazione da parte del Consiglio dal 2016; sollecita il Consiglio a compiere progressi, affinché possa avviare negoziati con il Parlamento;

## **2.5. Norme in materia di aiuti di stato**

46. ricorda che il settore della tassazione diretta delle imprese rientra nell'ambito degli aiuti di Stato<sup>1</sup> quando le misure fiscali creano una discriminazione tra contribuenti, contrariamente alle misure fiscali di carattere generale che si applicano a tutte le imprese senza distinzione;

47. invita la Commissione a valutare possibili misure per scoraggiare gli Stati membri dal concedere tali aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali;

48. accoglie con favore il fatto che, dal 2014, la Commissione indagherà sulle pratiche degli Stati membri in materia di rulling fiscali a seguito delle denunce di trattamento fiscale favorevole nei confronti di alcune società, e che abbia avviato nove indagini formali dal 2014, sei delle quali hanno concluso che il rulling fiscale costituiva un aiuto di Stato illegale<sup>2</sup>, una è stata chiusa con la conclusione che la doppia non imposizione di alcuni utili non costituiva un aiuto di Stato<sup>3</sup>, mentre altre due sono ancora in corso<sup>4</sup>;

49. osserva che, nonostante la Commissione abbia accertato che McDonald's ha beneficiato di una doppia non imposizione su alcuni dei suoi utili nell'UE, non è stato possibile adottare alcuna decisione nel quadro delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, dato che la Commissione ha concluso che la doppia non imposizione derivava da un disallineamento tra le leggi fiscali del Lussemburgo e degli Stati Uniti e la convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi<sup>5</sup>;

50. è preoccupato dall'ordine di grandezza delle imposte non versate in tutti gli Stati membri per lunghi periodi<sup>6</sup>; ricorda che lo scopo del recupero di aiuti illegali è riportare la posizione allo status quo e che il calcolo dell'importo esatto di aiuti da rimborsare rientra nell'obbligo di attuazione che compete alle autorità nazionali; invita la

---

<sup>1</sup> Come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea già nel 1974.

<sup>2</sup> Decisione del 20 giugno 2018 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo a favore di ENGIE ([SA.44888](#)); decisione del 4 ottobre 2017 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo ad Amazon ([SA.38944](#)); decisione del 30 agosto 2016 sugli aiuti di Stato concessi dall'Irlanda ad Apple ([SA.38373](#)); decisione dell'11 gennaio 2016 sull'esenzione degli utili in eccesso in Belgio – art. 185§2 b) CIR92 ([SA.37667](#)); decisione del 21 ottobre 2015 sugli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a Starbucks ([SA.38374](#)); e decisione del 21 ottobre 2015 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo a Fiat ([SA.38375](#)). Vi sono procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e al Tribunale riguardo a tutte e sei le decisioni.

<sup>3</sup> Decisione del 19 settembre 2018 su presunti aiuti a Mc Donald's in Lussemburgo ([SA.38945](#)).

<sup>4</sup> Indagine su possibili aiuti di Stato a favore di IKEA, avviata il 18 dicembre 2017 ([SA.46470](#)) e sul regime fiscale del Regno Unito per le multinazionali (norme sulle società estere controllate), avviata il 26 ottobre 2018 ([SA.44896](#)).

<sup>5</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-18-5831\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_en.htm)

<sup>6</sup> Come nel caso della decisione del 30 agosto 2016 ([SA.38373](#)) sugli aiuti di Stato concessi dall'Irlanda ad Apple. I rulling fiscali in questione sono stati pronunciati dall'Irlanda il 29 gennaio 1991 e il 23 maggio 2007.

Commissione a valutare eventuali contromisure, comprese multe, per evitare che gli Stati membri offrano trattamenti fiscali favorevoli selettivi che costituiscono aiuti di Stato e che non sono conformi alle norme dell'UE;

51. ribadisce la sua richiesta di orientamenti che chiariscano cosa costituisce un aiuto di Stato legato alle imposte e un prezzo di trasferimento "adeguato", al fine di eliminare le incertezze giuridiche sia per i contribuenti conformi sia per le amministrazioni fiscali, e di definire di conseguenza un quadro di pratiche fiscali per gli Stati membri;

## **2.6. Società di comodo**

52. osserva che non esiste una definizione univoca di società di comodo;
53. chiede misure nazionali che vietino espressamente i rapporti commerciali con le società di comodo; sottolinea, in particolare, che la normativa lettone definisce una società di comodo come un'entità che non svolge alcuna attività economica reale e che non dispone di prove documentali che attestino il contrario, registrata in una giurisdizione in cui le società non hanno l'obbligo di presentare un bilancio e/o priva di una sede di attività nel paese di residenza;
54. sottolinea che l'alto livello di investimenti diretti esteri in ingresso e in uscita in percentuale del PIL in sette Stati membri (Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) può essere spiegato solo in parte dalle attività economiche reali che si svolgono in tali Stati membri<sup>1</sup>;
55. sottolinea che in vari Stati membri, tra cui in particolare Malta, Lussemburgo e Paesi Bassi, è presente una percentuale elevata di investimenti diretti esteri detenuta da società a destinazione specifica<sup>2</sup>;
56. rileva che indicatori economici come un livello insolitamente alto di investimenti diretti esteri nonché di investimenti diretti esteri detenuti da società a destinazione specifica sono indicatori di una pianificazione fiscale aggressiva<sup>3</sup>;
57. osserva che le norme antiabuso della direttiva ATAD (costruzioni artificiali) comprendono le società di comodo e che le norme CCTB e CCCTB garantirebbero l'attribuzione del reddito al luogo in cui si svolge l'attività economica effettiva;
58. esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire requisiti coordinati relativi all'attività economica sostanziale nonché test sulle spese;
59. invita la Commissione a effettuare, entro due anni, controlli dell'adeguatezza delle iniziative legislative e politiche interconnesse finalizzati a far fronte all'impiego di società di comodo nel contesto della frode fiscale, dell'evasione fiscale, della pianificazione fiscale aggressiva e del riciclaggio di denaro;

---

<sup>1</sup>Kiendl Kristo I. e Thirion E., [An overview of shell companies in the European Union](#), EPRS, Parlamento europeo, ottobre 2018, pag. 23.

<sup>2</sup> Kiendl Kristo I. Thirion E., [op. cit.](#), pag. 23.

<sup>3</sup> IHS, [Aggressive tax planning indicators](#), documento preparato per la Commissione europea, Taxation Papers della DG TAXUD, documento di lavoro n. 71, ottobre 2017.

### 3. IVA

60. sottolinea che l'IVA è un'importante fonte di reddito per i bilanci nazionali; osserva che nel 2016 le entrate IVA negli Stati membri dell'UE28 ammontavano a 1 044 miliardi di EUR, ovvero il 18 % di tutte le entrate fiscali negli Stati membri; prende nota del fatto che il bilancio annuale 2017 dell'UE ammontava a 157 miliardi di EUR;
61. deplora, tuttavia, che importi ingenti delle entrate IVA previste si perdano a causa delle frodi; sottolinea che, secondo le statistiche della Commissione, il divario dell'IVA nel 2016 ammontava a 147 miliardi di EUR, ovvero più del 12 % delle entrate IVA totali previste<sup>1</sup>; rileva che la Commissione stima che circa 50 miliardi di EUR, ovvero 100 EUR per cittadino dell'Unione ogni anno, si perdano a causa delle frodi IVA transfrontaliere<sup>2</sup>;
62. chiede ulteriori statistiche per stimare il divario dell'IVA; sottolinea che non esiste un approccio comune nell'UE riguardo alla raccolta e alla condivisione dei dati;
63. sottolinea che la caratteristica dell'attuale regime IVA (transitorio) di applicare un'esenzione alle cessioni ed esportazioni intracomunitarie nell'UE è stata oggetto di abuso da parte di truffatori, in particolare con la frode "carosello" dell'IVA;
64. prende nota del fatto che, secondo la Commissione, le imprese che operano su base transfrontaliera si fanno carico attualmente di costi di adeguamento superiori dell'11 % rispetto a quelli sostenuti da imprese che operano solo a livello nazionale;

#### 3.1. Ammodernamento del quadro dell'IVA

65. accoglie con favore, pertanto, il piano d'azione per l'IVA della Commissione, del 6 aprile 2016, per la riforma del quadro dell'IVA e le 13 proposte legislative adottate dalla Commissione da dicembre 2016 per affrontare la transizione verso il regime definitivo dell'IVA, eliminare gli ostacoli posti dall'IVA al commercio elettronico, rivedere il regime dell'IVA per le PMI, ammodernare la politica relativa alle aliquote IVA e affrontare il divario fiscale dell'IVA;
66. rileva che la Commissione stima che la riforma per ammodernare l'IVA dovrebbe ridurre la burocrazia del 95 %, pari a una cifra stimata di 1 miliardo di EUR;
67. accoglie con favore, in particolare, il fatto che il Consiglio abbia adottato, il 5 dicembre 2017, nuove norme che agevolano il rispetto degli obblighi IVA per le imprese online; plaude in particolare al fatto che il Consiglio abbia tenuto conto del parere del Parlamento riguardo all'introduzione della responsabilità per le piattaforme online di riscuotere l'IVA sulle vendite a distanza che facilitano; ritiene che tale misura garantirà parità di condizioni con le imprese non UE, dato che molti beni importati per le vendite a distanza entrano attualmente nell'UE in regime di esenzione IVA; invita gli Stati membri ad applicare correttamente le nuove norme entro il 2021;
68. accoglie con favore le proposte relative al regime IVA definitivo adottate il 4 ottobre

<sup>1</sup> Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale 2018 / [TAXUD/2015/CC/131](#).

<sup>2</sup> Cfr. il comunicato stampa della Commissione: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-17-3443\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_it.htm)

2017<sup>1</sup> e il 24 maggio 2018<sup>2</sup>; accoglie con favore, in particolare, la proposta della Commissione di applicare il principio della destinazione alla tassazione, cosicché l'IVA verrebbe pagata nel paese del cliente;

69. accoglie con favore, in particolare, i progressi compiuti dal Consiglio verso il regime IVA definitivo attraverso l'adozione delle soluzioni rapide<sup>3</sup> il 4 ottobre 2018; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che non siano state adottate tutele riguardo ai suoi aspetti sensibili alla frode sulla falsariga della posizione del Parlamento<sup>4</sup> riguardo alla proposta del soggetto passivo certificato<sup>5</sup>, espressa nel suo parere del 3 ottobre 2018<sup>6</sup>; deplora profondamente che il Consiglio abbia posticipato la decisione sull'introduzione dello status di soggetto passivo certificato fino all'adozione del regime IVA definitivo;
70. accoglie con favore, inoltre, la revisione dei regimi speciali per le PMI<sup>7</sup>, che è essenziale per garantire parità di condizioni e può contribuire alla riduzione dell'IVA; invita il Consiglio a tenere conto del parere del Parlamento dell'11 settembre 2018<sup>8</sup>, in particolare per quanto riguarda l'ulteriore semplificazione amministrativa per le PMI; chiede pertanto alla Commissione di istituire un portale online sul quale debbano registrarsi le PMI che intendono avvalersi dell'esenzione in un altro Stato membro, e di realizzare uno sportello unico con il quale le piccole imprese possano presentare le dichiarazioni IVA per i diversi Stati membri in cui operano;

### **3.2. *Il divario dell'IVA, la lotta contro la frode dell'IVA e la cooperazione amministrativa riguardo all'IVA***

71. accoglie con favore l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione, l'8 marzo 2018, contro Cipro, la Grecia e Malta, per garantire che tali paesi smettano di offrire illecitamente un trattamento fiscale favorevole agli yacht privati, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza nel settore marittimo;
72. invita la Commissione ed Eurofisc a concludere rapidamente le indagini sulle pratiche di riscossione dell'IVA sugli yacht e gli aerei privati dell'Isola di Man, come rivelato dai Paradise Papers, e se necessario ad avviare procedure di infrazione;
73. accoglie con favore le modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda

---

<sup>1</sup> COM(2017)0569, COM(2017)0568 e COM(2017)0567.

<sup>2</sup> COM/2018/329.

<sup>3</sup> Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017) 0569).

<sup>4</sup> [Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri, testi approvati, P8\\_TA\(2018\)0366.](#)

<sup>5</sup> Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016) 757 final).

<sup>6</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0367.

<sup>7</sup> Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018)0021).

<sup>8</sup> Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, testi approvati, P8\_TA(2018)0319.



le misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA; accoglie con favore le visite di monitoraggio della Commissione condotte in 10 Stati membri nel 2017 e in particolare la successiva raccomandazione di migliorare l'affidabilità del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES);

74. accoglie con favore l'adozione della direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione<sup>1</sup> (direttiva PIF), che chiarisce le questioni legate alla cooperazione transfrontaliera e all'assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea (EPPO) e la Commissione, al fine di affrontare la frode dell'IVA;
75. rileva, tuttavia, la necessità di una migliore cooperazione tra autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto nell'UE, come sottolineato dagli esperti durante l'audizione tenutasi il 28 giugno 2018 e in uno studio commissionato dalla commissione TAX3;
76. chiede che la Procura europea diventi operativa quanto prima e comunque entro il 2022; chiede che vengano comminate sanzioni esemplari; ritiene che chiunque sia coinvolto in un meccanismo organizzato di frode dell'IVA dovrebbe essere sanzionato severamente, per evitare una percezione di impunità;
77. ritiene che uno dei problemi principali che consentono un comportamento fraudolento riguardo all'IVA è il "profitto in denaro" che un truffatore può ottenere; chiede pertanto alla Commissione di analizzare la proposta avanzata dagli esperti<sup>2</sup> di inserire i dati sulle transazioni transfrontaliere in una blockchain e di impiegare valute digitali protette utilizzabili unicamente per i pagamenti IVA (uso unico) invece del denaro avente corso legale;
78. accoglie con favore il fatto che il Consiglio abbia affrontato la questione della frode legata alle importazioni<sup>3</sup>; ritiene che la corretta integrazione nel VIES dei dati delle dichiarazioni doganali consentirà agli Stati membri di destinazione di effettuare un controllo incrociato sulle informazioni doganali e relative all'IVA, al fine di garantire che l'IVA sia versata nel paese di destinazione; invita gli Stati membri ad attuare questa nuova normativa in modo efficace e tempestivo entro il 1° gennaio 2020;
79. è preoccupato per i risultati dello studio<sup>4</sup> commissionato dalla commissione TAX3, che affermano che le proposte della Commissione ridurranno la frode sulle importazioni, ma non la elimineranno; prende nota del fatto che la questione della sottovalutazione e dell'applicazione delle norme dell'UE in generale nel caso dei soggetti passivi non UE non sarà risolta; invita la Commissione a prendere in esame metodi alternativi di

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, in particolare gli articoli 3 e 15.

<sup>2</sup> Ainsworth, R. T., Alwohabi, M., Cheetham, M. e Tirand, C.: "A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the EU's 2017 Proposal", Boston University School of Law, Law and Economics Series Paper, n. 18-08, 26 marzo 2018. Si veda anche: Ainsworth, R. T., Alwohabi, M. e Cheetham, M.: "VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?", *Tax Notes International*, Vol 84, 14 novembre 2016.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1.

<sup>4</sup> Studio dal titolo "[VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues](#)", Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 ottobre 2018.

riscossione per tali cessioni nel lungo periodo; sottolinea che fare affidamento sulla buona fede dei soggetti passivi non UE per la riscossione dell'IVA UE non è un'opzione sostenibile; ritiene che tali modelli alternativi di riscossione non dovrebbero riguardare solo le vendite effettuate tramite le piattaforme elettroniche, ma estendersi a tutte le vendite effettuate da soggetti passivi non UE, indipendentemente dal modello aziendale che utilizzano;

80. invita la Commissione a prendere in esame seriamente la possibilità di nuovi rischi di frode nel regime IVA definitivo, in particolare la possibilità che il fornitore mancante nelle transazioni transfrontaliere possa soppiantare il tipo cliente mancante della frode carousel;

#### **4. Tassazione delle persone fisiche**

81. sottolinea che, in genere, le persone fisiche non utilizzano la libertà di circolazione ai fini della frode fiscale, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva; osserva, tuttavia, che alcune persone fisiche hanno una base imponibile sufficientemente ampia da comprendere varie giurisdizioni fiscali;
82. deplora che individui con patrimoni ingenti e molto ingenti continuino ad avere la possibilità di spostare i propri guadagni e fondi o i propri acquisti tra varie giurisdizioni fiscali per ottenere una riduzione o un azzeramento della responsabilità fiscale tramite i servizi di gestori patrimoniali e di altri intermediari;
83. constata con rammarico che la frode relativa all'imposta sulle società, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva contribuiscono a spostare gli oneri fiscali sui contribuenti onesti ed equi;
84. deplora il fatto che alcuni Stati membri abbiano creato regimi fiscali che consentono ai non cittadini di ottenere benefici sulle imposte sul reddito, mettendo in tal modo a repentaglio la base imponibile degli Stati membri e favorendo politiche dannose e discriminatorie nei confronti dei propri cittadini;

##### **4.1. Regimi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) e residenza tramite investimenti (RBI)**

85. osserva che la maggioranza degli Stati membri ha adottato regimi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) o di residenza tramite investimenti (RBI)<sup>1</sup>, generalmente noti come programmi per i visti o gli investitori, con i quali si concede la cittadinanza o la residenza a cittadini non UE in cambio di investimenti finanziari; osserva che tali programmi non esigono necessariamente che i richiedenti trascorrano del tempo nel territorio in cui effettuano l'investimento;
86. osserva che almeno 5 000 cittadini non UE hanno ottenuto la cittadinanza dell'UE

---

<sup>1</sup> In 18 Stati membri esiste già una forma di regime RBI, compresi quattro Stati membri che attuano regimi CBI in aggiunta ai regimi RBI: Bulgaria, Cipro, Malta, Romania. 10 Stati membri non applicano tali regimi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Fonte: studio dal titolo "[Citizenship by investment \(CBI\) and residency by investment \(RBI\) schemes in the EU](#)", EPRS, ottobre 2018, PE: 627.128; ISBN: 978-92-846-3375-3.

ricorrendo a regimi di cittadinanza tramite investimenti<sup>1</sup>;

87. sottolinea che i regimi CBI e RBI comportano rischi notevoli, tra cui una svalutazione della cittadinanza dell'UE, e favoriscono la corruzione, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; ribadisce la sua preoccupazione che la cittadinanza o la residenza possano essere concesse tramite questi regimi senza che siano state applicate procedure di adeguata verifica della clientela; osserva che a livello nazionale e di Unione sono state avviate varie indagini formali su casi di corruzione e di riciclaggio direttamente collegati a regimi CBI e RBI; sottolinea, al contempo, che la sostenibilità e la realizzabilità economiche degli investimenti effettuati tramite questi regimi restano incerte;
88. rileva che questi programmi prevedono regolarmente privilegi fiscali o regimi fiscali speciali per i beneficiari; è preoccupato che tali privilegi possano ostacolare l'obiettivo di un contributo equo da parte di tutti i cittadini al sistema fiscale;
89. esprime preoccupazione per il fatto che vi sia scarsa trasparenza riguardo al numero e all'origine dei richiedenti, al numero di persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza tramite tali regimi e agli importi investiti attraverso i suddetti regimi; apprezza il fatto che alcuni Stati membri rendano noti il nome e la cittadinanza delle persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza attraverso tali regimi;
90. è preoccupato per il fatto che, secondo l'OCSE, i regimi CBI e RBI potrebbero essere utilizzati impropriamente per mettere a repentaglio le procedure di adeguata verifica nel quadro degli standard comuni di comunicazione (CRS), con conseguente comunicazione imprecisa o incompleta nel quadro dei CRS, in particolare quando non tutte le giurisdizioni di residenza fiscale sono state comunicate all'istituto finanziario; rileva che secondo l'OCSE, i regimi di visti che presentano un rischio potenziale elevato per l'integrità dei CRS sono quelli che consentono al contribuente di accedere a un'aliquota di imposta sul reddito bassa, inferiore al 10 %, sul patrimonio finanziario e che non richiedono una presenza fisica significativa di almeno 90 giorni nella giurisdizione che offre il "golden visa"; è preoccupato per il fatto che Malta e Cipro hanno regimi<sup>2</sup> annoverabili tra quelli che possono far sorgere un rischio elevato per l'integrità dei CRS;
91. conclude che i potenziali vantaggi economici dei regimi CBI e RBI non controbilanciano i gravi rischi di riciclaggio ed evasione fiscale che tali regimi presentano; invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti i regimi CBI e RBI esistenti quanto prima; sottolinea che, nel frattempo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia effettuata un'adeguata verifica sui candidati alla cittadinanza o alla residenza tramite tali regimi, come richiesto dalla direttiva AMLD5; invita la Commissione a verificare in modo rigoroso e costante la corretta attuazione e applicazione di un'adeguata verifica nel quadro dei regimi CBI e RBI, fino alla loro soppressione in ciascuno Stato membro;

---

<sup>1</sup> Si veda lo studio summenzionato.

<sup>2</sup> La cittadinanza tramite investimenti cipriota: regime di naturalizzazione degli investitori tramite eccezione, residenza cipriota tramite investimenti, programma maltese per le persone fisiche che investono e programma maltese per la residenza e il visto.

92. invita gli Stati membri a prevenire conflitti di interessi collegati ai regimi CBI e RBI, che potrebbero sorgere quando le imprese private che hanno aiutato il governo nella definizione, gestione e promozione di tali regimi, abbiano anche consigliato e aiutato i privati nella selezione per l'idoneità e abbiano depositato la loro domanda di cittadinanza o residenza;
93. esorta la Commissione a completare il suo studio sui regimi CBI e RBI nell'Unione; sollecita la Commissione a verificare se e quali di questi regimi rappresentino una minaccia per la normativa dell'UE;

#### **4.2. *Porti franchi, depositi doganali e altre zone economiche speciali***

94. accoglie con favore il fatto che i porti franchi diventeranno soggetti obbligati nel quadro della direttiva AMLD5 e che saranno soggetti ai requisiti riguardanti l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela e tenuti a segnalare le operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria (UIF);
95. rileva che è possibile istituire porti franchi nell'UE nel quadro della procedura di "zona franca"; osserva che le zone franche sono aree chiuse all'interno del territorio doganale dell'Unione in cui è possibile introdurre beni non UE senza l'applicazione dei dazi all'importazione, degli altri oneri (ovvero le tasse) e delle misure di politica commerciale;
96. ricorda che i porti franchi sono depositi presenti in zone franche pensati, in origine, come spazi per immagazzinare la merce in transito; deplora il fatto che nel tempo siano diventati popolari per l'immagazzinamento di beni come opere d'arte, pietre preziose, oggetti di antiquariato, oro e collezioni di vini, spesso in via permanente<sup>1</sup>;
97. rileva che, a parte l'immagazzinamento sicuro, i motivi per utilizzare i porti franchi includono un alto livello di segretezza e il differimento dei dazi di importazione e delle imposte indirette come l'IVA o l'imposta d'uso;
98. sottolinea che nell'UE esistono oltre 80 zone franche<sup>2</sup> e molte migliaia di altri depositi soggetti a "procedure di immagazzinamento speciali", in particolare i "depositi doganali", che possono offrire lo stesso livello di segretezza e gli stessi vantaggi fiscali (indiretti)<sup>3</sup>;
99. osserva che, ai sensi del Codice doganale dell'Unione, i depositi doganali sono considerati pressoché alla stessa stregua dei porti franchi da un punto di vista giuridico; raccomanda pertanto che siano posti su un piano di parità con i porti franchi nel quadro delle misure giuridiche finalizzate ad attenuare i rischi di riciclaggio e di evasione fiscale, come la direttiva AMLD5;
100. rileva che i rischi di riciclaggio nei porti franchi sono direttamente collegati ai rischi di

---

<sup>1</sup> Studio EPRS dal titolo "[Money Laundering and tax evasion risks in free ports](#)", ottobre 2018, PE: 627.114; ISBN: 978-92-846-3333-3.

<sup>2</sup> Commissione europea, [elenco delle zone franche dell'UE](#).

<sup>3</sup> Studio EPRS dal titolo "[Money Laundering and tax evasion risks in free ports](#)", ottobre 2018, PE: 627.114; ISBN: 978-92-846-3333-3.

riciclaggio nel mercato dei beni sostituti;

101. rileva che, ai sensi della direttiva DAC5, dal 1° gennaio 2018 le autorità preposte alle imposte dirette hanno accesso, dietro richiesta, a un insieme generale di informazioni relative alla titolarità effettiva finale (UBO - *ultimate beneficial ownership*) raccolte ai sensi della direttiva AMLD; osserva che la normativa antiriciclaggio dell'UE si basa sulla fiducia in una ricerca affidabile riguardo all'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela e nella segnalazione diligente delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, che diventeranno le "sentinelle" ai fini del contrasto al riciclaggio; rileva con preoccupazione che l'accesso su richiesta alle informazioni in possesso dei porti franchi può avere soltanto un effetto molto limitato in casi specifici<sup>1</sup>;
102. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per garantire lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti, comprese le autorità fiscali e doganali, sulla titolarità effettiva e le operazioni che hanno luogo nei porti franchi, nei depositi doganali o nelle zone economiche speciali;

#### **4.3. Condoni**

103. rammenta la necessità di utilizzare i condoni con estrema cautela, per non incoraggiare gli evasori fiscali ad attendere il condono successivo; invita gli Stati membri che varano i condoni fiscali a imporre sempre al beneficiario di indicare l'origine dei fondi precedentemente non dichiarati;
104. invita la Commissione a valutare i precedenti condoni varati dagli Stati membri e, in particolare, le entrate pubbliche recuperate e l'impatto di tali condoni a medio e lungo termine sulla volatilità della base imponibile;
105. è del parere che il Gruppo "Codice di condotta" dovrebbe obbligatoriamente verificare e autorizzare ogni condono fiscale prima della sua attuazione da parte di uno Stato membro; ritiene che il contribuente o il titolare effettivo finale di una società che abbia già beneficiato di uno o più condoni fiscali non dovrebbe mai poter beneficiare di un altro; chiede alle autorità nazionali che gestiscono i dati relativi alle persone che hanno beneficiato di condoni fiscali a procedere a uno scambio efficace dei dati delle autorità di contrasto o di altre autorità competenti che indagano su reati diversi dalla frode fiscale o dall'evasione fiscale;

#### **4.4. Cooperazione amministrativa**

106. accoglie con favore il fatto che, con l'adozione dello standard mondiale sullo scambio automatico di informazioni (AEOI) attuato dalla direttiva DAC1 e con l'abrogazione della direttiva sul risparmio del 2003, sia stato istituito un unico meccanismo a livello di Unione per lo scambio delle informazioni;

### **5. Contrasto al riciclaggio di denaro**

107. sottolinea che il riciclaggio può assumere varie forme e che il denaro riciclato può avere

---

<sup>1</sup> Studio EPRS dal titolo "Money Laundering and tax evasion risks in free ports", ottobre 2018, PE: 627.114; ISBN: 978-92-846-3333-3.

origine da varie attività illecite, tra cui il terrorismo, l'evasione fiscale e la frode; osserva con preoccupazione che, secondo le stime, i proventi delle attività criminali nell'UE ammonterebbero a 110 miliardi di EUR all'anno<sup>1</sup>, ovvero l'1 % del PIL complessivo dell'Unione; sottolinea che la Commissione stima che in alcuni Stati membri, fino al 70 % dei casi di riciclaggio abbia una dimensione transfrontaliera<sup>2</sup>; rileva altresì che, secondo le stime delle Nazioni Unite<sup>3</sup>, il riciclaggio di denaro avrebbe una dimensione equivalente al 2 %-5 % del PIL mondiale, ovvero una cifra compresa tra circa 715 e 1 870 miliardi di EUR all'anno;

108. accoglie con favore l'adozione delle direttive AMLD4 e AMLD5; sottolinea che esse costituiscono un passo importante ai fini del miglioramento degli sforzi dell'Unione per contrastare il riciclaggio dei proventi delle attività criminali e combattere il finanziamento delle attività terroristiche;
109. deplora il fatto che numerosi Stati membri non abbiano recepito, interamente o in parte, la direttiva AMLD4 nella legislazione nazionale entro il termine previsto, e che per questo motivo la Commissione abbia già avviato procedure di infrazione nei loro confronti, compresi deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>4</sup>; invita tali Stati membri a porre rapidamente rimedio a tale situazione; ricorda agli Stati membri l'obbligo giuridico di rispettare il termine del 10 gennaio 2020 per il recepimento della direttiva AMLD5 nella loro legislazione nazionale;
110. ricorda l'importanza fondamentale dell'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela nel quadro dell'obbligo di conoscenza dei propri clienti, che impone ai soggetti obbligati di identificare correttamente i propri clienti e l'origine dei loro fondi nonché i titolari effettivi finali delle attività, così come di procedere al blocco dei conti anonimi;
111. condanna il fatto che il mancato adempimento sistemico degli obblighi antiriciclaggio, unitamente a una vigilanza inefficiente, abbiano portato recentemente a numerosi casi di alto profilo di riciclaggio di denaro in banche europee collegati alla violazione sistematica dei più elementari obblighi in materia di conoscenza del cliente ed esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela;
112. ricorda che gli obblighi in materia di conoscenza del cliente e di esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela sussistono per tutta la durata del rapporto d'affari e che le operazioni dei clienti devono essere monitorate per identificare eventuali attività sospette o insolite; rammenta, in tale contesto, l'obbligo da parte dei soggetti obbligati di informare tempestivamente le UIF nazionali, di propria iniziativa, delle operazioni sospettate di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del

---

<sup>1</sup> [From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe](#), relazione finale del progetto OCP – Organised Crime Portfolio, marzo 2015.

<sup>2</sup> <http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171211IPR90024/new-eu-wide-penalties-for-money-laundering>; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 dicembre 2016 sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016)0826).

<sup>3</sup> UNODC - <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html>

<sup>4</sup> Il 19 luglio 2018 la Commissione ha deferito la Grecia e la Romania alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio nella legislazione nazionale. L'Irlanda ha recepito solo una parte molto limitata delle norme della direttiva ed è stata deferita anch'essa alla Corte di giustizia.

terrorismo;

113. rileva che durante il mandato della sola commissione TAX3, sono stati portati alla luce tre casi deplorabili di riciclaggio di denaro tramite banche dell'UE: ING Bank N.V. ha recentemente ammesso gravi carenze nell'applicazione delle norme della direttiva AML/CTF e ha accettato di versare 775 milioni di EUR nel quadro di un accordo transattivo con l'Ufficio della procura dei Paesi Bassi<sup>1</sup>; ABLV Bank in Lettonia ha avviato una procedura di liquidazione volontaria dopo che la FinCEN (*Financial Crimes Enforcement Network*, rete per la lotta contro i reati finanziari) statunitense ha deciso di proporre il divieto per ABLV di disporre di un conto di corrispondenza negli Stati Uniti a causa di preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro<sup>2</sup>, e Danske Bank ha ammesso, dopo lo svolgimento di un'indagine relativa a 15 000 clienti e circa 9,5 milioni di transazioni collegate alla sua filiale estone, che le gravi carenze presenti nei sistemi di governance e di controllo della banca avevano consentito l'utilizzo di tale filiale per operazioni sospette<sup>3</sup>;
114. rileva che nel caso di Danske Bank, la sua filiale estone<sup>4</sup> ha registrato un flusso in ingresso e in uscita di operazioni per un valore superiore a 200 miliardi di EUR senza che la banca avesse attuato procedure interne adeguate antiriciclaggio e di conoscenza della clientela, come successivamente ammesso dalla stessa banca e confermato dalle autorità di vigilanza finanziaria sia estoni sia danesi; ritiene che tale carenza mostri la totale assenza di un atteggiamento responsabile da parte sia della banca sia delle autorità nazionali competenti; invita le autorità competenti a effettuare valutazioni urgenti dell'adeguatezza delle procedure antiriciclaggio e di conoscenza della clientela in tutte le banche europee, al fine di garantire la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio dell'UE;
115. osserva, inoltre, che è stato accertato che 6 200 clienti della filiale estone di Danske Bank hanno compiuto operazioni sospette, che circa 500 clienti sono stati collegati a meccanismi di riciclaggio denunciati pubblicamente, che 177 sono stati collegati allo scandalo "Russian Laundromat" e 75 allo scandalo "Azerbaijani Laundromat", ed è emerso che 53 clienti erano imprese che condividevano gli stessi indirizzi e amministratori<sup>5</sup>;
116. sottolinea che la Banca centrale europea (BCE) ha ritirato l'autorizzazione bancaria a Pilatus Bank di Malta in seguito all'arresto, negli Stati Uniti, di Ali Sadr Hashemi Nejad, presidente di Pilatus Bank e suo azionista unico, con l'accusa, tra l'altro, di riciclaggio di denaro; sottolinea che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha concluso che l'unità di informazione finanziaria maltese ha violato il diritto dell'UE in quanto non ha condotto un'attività di vigilanza efficace nei confronti di Pilatus Bank a causa, tra l'altro,

---

<sup>1</sup> Ufficio della procura dei Paesi Bassi, 4 settembre 2018:

<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103952/ing-pays-775-million/>

<sup>2</sup> Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Unità Assistenza alla governance economica, analisi approfondita dal titolo "Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective", aprile 2018, PE 614.496.

<sup>3</sup> Bruun & Hjejle: [Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank's Estonian Branch](#), Copenaghen, 19 settembre 2018.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

di carenze procedurali e dell'assenza di interventi di vigilanza;

117. è consapevole del fatto che l'attuale quadro giuridico antiriciclaggio è stato costituito finora da direttive e si basa sull'armonizzazione minima, con conseguente difformità delle pratiche di vigilanza e di attuazione nazionali tra Stati membri; invita la Commissione a valutare, nel contesto di una futura revisione della normativa antiriciclaggio, se un regolamento non sia un atto giuridico più adatto di una direttiva; chiede, in tale contesto, una rapida trasformazione in regolamento della normativa antiriciclaggio, laddove la valutazione d'impatto lo consigli;

### ***5.1. Cooperazione tra autorità antiriciclaggio e di vigilanza prudenziale nell'Unione europea***

118. accoglie con favore il fatto che, in seguito ai recenti casi di violazione o presunta violazione delle norme antiriciclaggio, il presidente della Commissione abbia annunciato un'azione supplementare nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 12 settembre 2018;
119. chiede un maggiore controllo e una vigilanza continua sui membri dei consigli di amministrazione e gli azionisti degli enti creditizi e delle società di investimento nell'UE e sottolinea, in particolare, la difficoltà di revocare le autorizzazioni bancarie o le autorizzazioni specifiche equivalenti;
120. sostiene il lavoro svolto dal gruppo di lavoro congiunto costituito da rappresentanti della direzione generale della Giustizia e dei consumatori e della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione, della BCE, delle autorità europee di vigilanza (AEV), e dal presidente della sottocommissione antiriciclaggio del comitato congiunto delle AEV, al fine di individuare le attuali carenze e proporre misure per consentire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci tra agenzie di vigilanza e di contrasto;
121. conclude che l'attuale livello di coordinamento della vigilanza delle istituzioni finanziarie per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in particolari in situazioni con effetti transfrontalieri, non è sufficiente a far fronte alle sfide attuali in questo settore e che la capacità dell'Unione di applicare norme e pratiche antiriciclaggio coordinate è attualmente inadeguata;
122. chiede una valutazione degli obiettivi a lungo termine per l'istituzione di un quadro migliorato di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come menzionato nel documento di riflessione sui possibili elementi di una tabella di marcia per la cooperazione continua tra autorità di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio nell'UE, come l'istituzione a livello di Unione di un meccanismo per migliorare il coordinamento delle attività di vigilanza delle autorità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo sulle entità del settore finanziario, in particolare in situazioni in cui il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo potrebbero avere effetti transfrontalieri, nonché un'eventuale centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio attraverso un organismo dell'Unione, nuovo o esistente, dotato dei poteri necessari ad attuare norme e pratiche armonizzate;
123. ricorda che la BCE ha la competenza e la responsabilità di ritirare l'autorizzazione agli



enti creditizi in presenza di gravi violazioni delle norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

124. sottolinea che è opportuno fornire alle AEV e, in particolare, all'ABE, risorse sufficienti per svolgere le funzioni di controllo e per migliorare la vigilanza antiriciclaggio;
125. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 dal titolo "Rafforzare il quadro dell'Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari" (COM(2018)0645) e la proposta che essa contiene riguardo alla revisione delle AEV per rafforzare la convergenza in materia di vigilanza;

### **5.2. Cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (IUF)**

126. ricorda che ai sensi della direttiva AMLD5, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire meccanismi centralizzati automatizzati che consentano la rapida identificazione dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento e di provvedere affinché un'UIF possa fornire tempestivamente a qualsiasi altra IUF le informazioni di cui dispone il meccanismo centralizzato; invita gli Stati membri ad accelerare l'istituzione di tali meccanismi, affinché le UIF degli Stati membri possano cooperare efficacemente tra loro per individuare e contrastare le attività di riciclaggio di denaro;
127. sottolinea che per combattere efficacemente le attività di riciclaggio la cooperazione è essenziale, non solo tra IUF degli Stati membri, ma anche tra IUF degli Stati membri e dei paesi terzi; invita la Commissione a lavorare attivamente con gli Stati membri per trovare meccanismi in grado di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le IUF degli Stati membri e quelle dei paesi terzi; invita la Commissione ad adottare un'azione opportuna in tale ambito nei consessi internazionali, come l'OCSE e la Task Force "Azione finanziaria" (GAFI); ritiene che in qualsiasi accordo che ne consegua è necessario rivolgere un'adeguata attenzione alla protezione dei dati personali;
128. sottolinea che l'assenza di normalizzazione dei formati di segnalazione delle operazioni sospette tra Stati membri e riguardo ai diversi soggetti obbligati può causare difficoltà nel trattamento e nello scambio di informazioni tra UIF; invita la Commissione a esaminare meccanismi per definire formati normalizzati di segnalazione per i soggetti obbligati, al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra UIF nei casi che abbiano una dimensione transfrontaliera;
129. incoraggia le autorità competenti e le UIF a cooperare con le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati per migliorare la segnalazione delle attività sospette, al fine di garantire che le UIF ricevano informazioni più utili, mirate e complete per espletare correttamente i loro compiti, garantendo allo stesso tempo la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati;

### **5.3. Soggetti obbligati (ambito)**

130. accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 abbia ampliato l'elenco dei soggetti obbligati, includendo i prestatori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i mercanti d'arte e i porti franchi;

131. invita la Commissione ad adottare provvedimenti per migliorare l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela, in particolare al fine di chiarire meglio che la responsabilità dell'esercizio della dovuta diligenza ricade sempre sul soggetto obbligato, anche quando esternalizzata, e di comminare sanzioni in caso di negligenza o di conflitti di interessi nell'ambito dell'esternalizzazione;

#### **5.4. Registri**

132. accoglie con favore l'accesso concesso alle amministrazioni fiscali nella direttiva DAC5 alle informazioni relative alla titolarità effettiva e ad altre informazioni riguardanti l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela; ricorda che tale accesso serve alle amministrazioni fiscali per espletare correttamente i loro compiti;

133. rileva che la normativa antiriciclaggio dell'Unione obbliga gli Stati membri a istituire registri centrali contenenti dati completi sulla titolarità effettiva delle imprese e dei trust, oltre a prevedere la loro interconnessione; accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 obblighi gli Stati membri a garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva siano sempre accessibili al pubblico; sottolinea che l'interconnessione dei registri dovrebbe essere garantita dalla Commissione; ritiene che la Commissione dovrebbe monitorare da vicino il funzionamento del sistema interconnesso e valutare entro tempi ragionevoli se stia operando correttamente e se debba essere integrato mediante l'istituzione di un registro pubblico dell'UE sulla titolarità effettiva;

134. chiede una definizione più rigorosa e precisa di titolarità effettiva, per garantire che tutte le persone fisiche che detengono in ultima istanza la proprietà o il controllo di un'entità siano identificate;

135. ricorda la necessità di norme chiare che agevolino l'identificazione diretta dei titolari effettivi, incluso l'obbligo di stipulare i trust e costruzioni simili in forma scritta e di registrarli nello Stato membro in cui sono creati, amministrati o gestiti;

136. sottolinea il problema del riciclaggio di denaro tramite investimenti immobiliari nelle città europee attraverso società di comodo straniere; ricorda che la Commissione dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità dell'armonizzazione delle informazioni contenute nel catasto dei terreni e nel catasto dei fabbricati e la necessità di interconnettere tali catasti; invita la Commissione, ove opportuno, ad allegare alla relazione una proposta legislativa;

137. osserva che ai sensi della direttiva AMLD5, la Commissione deve effettuare un'analisi della fattibilità di specifiche misure e meccanismi a livello di Unione e di Stato membro, consentendo di raccogliere e di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese e di altre entità giuridiche costituite al di fuori dell'UE; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a tale meccanismo, qualora l'analisi di fattibilità dia esito positivo;

#### **5.5. Rischi tecnologici e valute virtuali**

138. sottolinea il potenziale positivo delle nuove tecnologie di registro distribuito, come la tecnologia blockchain; rileva allo stesso tempo l'abuso in continuo aumento dei nuovi metodi di pagamento e di trasferimento basati su tali tecnologie per riciclare i proventi

di attività illecite o commettere altri reati finanziari; prende atto della necessità di monitorare l'evoluzione tecnologica per garantire che la normativa faccia fronte in modo efficace all'abuso delle nuove tecnologie e dell'anonimato, il quale facilita l'attività criminale;

139. sottolinea che la GAFI ha messo in luce recentemente la necessità urgente che tutti i paesi adottino provvedimenti coordinati per prevenire l'uso di attività virtuali a fini criminali e terroristici, e ha esortato tutte le giurisdizioni ad adottare misure giuridiche e pratiche per prevenire l'uso improprio delle attività virtuali<sup>1</sup>; ribadisce la sua richiesta di una valutazione urgente da parte della Commissione delle implicazioni del riciclaggio e dei reati fiscali legati al gioco elettronico;
140. prende nota del lavoro svolto dagli esperti sull'identificazione elettronica e le procedure in remoto di conoscenza della clientela per analizzare problemi quali la possibilità per gli istituti finanziari di utilizzare l'identificazione elettronica (e-ID) e la portabilità delle informazioni relative alla conoscenza del cliente per identificare digitalmente la clientela;

## **5.6. Sanzioni**

141. ricorda che la normativa antiriciclaggio dell'UE impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle norme antiriciclaggio; sottolinea che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
142. accoglie con favore l'adozione del regolamento sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco e confisca per facilitare il recupero transfrontaliero dei proventi di reato<sup>2</sup>, che contribuirà a rafforzare la capacità dell'Unione di combattere la criminalità organizzata e il terrorismo e di bloccare le fonti di finanziamento di criminali e terroristi in tutta l'UE;
143. accoglie con favore l'adozione della direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale<sup>3</sup>; rileva che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione di tali reati;

## **5.7. Dimensione internazionale**

144. è del parere che, sebbene sia opportuno tenere in considerazione il lavoro intrapreso a livello internazionale, in particolare da parte della GAFI, per identificare i paesi terzi ad alto rischio ai fini della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, è essenziale che l'Unione stili un elenco autonomo di paesi ad alto rischio;
145. prende nota della metodologia per l'identificazione dei paesi terzi ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, pubblicata il 22 giugno 2018 (SWD(2018)0362);

---

<sup>1</sup> GAFI, "Regulation of virtual assets", 19 ottobre 2018

<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets.html>

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato.

<sup>3</sup> Non ancora pubblicata.

146. invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che l'UE si esprima con una sola voce in seno alla GAFI; invita la Commissione a far partecipare il personale del Parlamento europeo in qualità di osservatore nella delegazione della Commissione alla GAFI;

## 6. *Dimensione internazionale della tassazione*

147. è preoccupato per l'accelerazione, a livello mondiale, della corsa al ribasso dell'imposta sulle società in termini di aliquota nominale d'imposizione<sup>12</sup>;
148. prende atto dello sforzo compiuto da alcuni paesi terzi per agire con fermezza contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS); sottolinea, tuttavia, che tali riforme dovrebbero restare in linea con le norme dell'OMC in vigore; ritiene che le informazioni raccolte durante la visita a livello di commissione a Washington DC riguardo alle riforme fiscali negli Stati Uniti e al loro possibile impatto sulla cooperazione internazionale siano particolarmente importanti; è del parere che alcune delle disposizioni contenute nella legge statunitense sulla riduzione delle imposte e la creazione di posti lavoro (*Tax Cuts and Jobs Act*) del 2017 siano incompatibili con le norme dell'OMC in vigore, come affermato da alcuni esperti; accoglie con favore il fatto che la Commissione stia attualmente valutando, in particolare, le possibili implicazioni regolamentari e commerciali delle disposizioni BEAT, GILTI e FDII<sup>3</sup> della nuova riforma fiscale degli Stati Uniti; chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito ai risultati della valutazione;
149. invita la Commissione a effettuare una mappatura per analizzare il grado di reciprocità nello scambio di informazioni tra gli Stati Uniti e gli Stati membri; invita il Consiglio a conferire alla Commissione il mandato di negoziare con gli Stati Uniti per garantire la reciprocità nel quadro della normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*);

### 6.1. *Lista dei paradisi fiscali*

150. ricorda l'importanza di una lista comune dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (di seguito "lista UE") basata su criteri completi, trasparenti, solidi, oggettivamente verificabili e comunemente accettati e aggiornata regolarmente;
151. accoglie con favore l'adozione, da parte del Consiglio, il 5 dicembre 2017, della prima lista UE e il monitoraggio in atto degli impegni assunti dai paesi terzi; rileva che la lista è stata aggiornata varie volte sulla base della valutazione di tali impegni; sottolinea che tale valutazione si basa su criteri derivanti da un quadro di valutazione tecnica e che il Parlamento non ha alcun coinvolgimento legale nel processo in questione; invita in tale

---

<sup>1</sup> L'aliquota media per l'imposta sul reddito delle società nell'OCSE è scesa dal 32,5 % del 2000 al 23,9 % del 2018. Nel complesso, 22 dei 38 paesi presi in esame dall'OCSE nell'ultima relazione 2018 sulla riforma della politica fiscale, ora hanno aliquote ufficiali sul reddito delle società pari o inferiori al 25 %, rispetto ai soli sei paesi del 2000. Fonte: [OECD and Selected Partner Economies, Tax Policy Reforms 2018](#).

<sup>2</sup> Vale anche la pena di notare che l'UE28 è già nettamente al di sotto di tale livello, con un'aliquota fiscale media sul reddito delle società nel 2018 del 21,9 %, in flessione rispetto al 32 % del 2000, secondo la Commissione: [Taxation Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition](#) (pag. 36) e [Taxation Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2015 Edition](#) (pag. 147).

<sup>3</sup> Rispettivamente l'imposta sull'erosione della base imponibile e antiabuso (*Base Erosion and Anti-Abuse Tax*, BEAT), il reddito intangibile globale a bassa tassazione (*Global Intangible Low Taxed Income*, GILTI) e il reddito intangibile estero (*Foreign-Derived Intangible Income*, FDII).

contesto la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento in modo dettagliato prima di qualsiasi modifica proposta alla lista; invita il Consiglio a pubblicare una relazione periodica sui progressi compiuti riguardo alle giurisdizioni presenti nella lista nera e nella lista grigia, nel quadro dell'aggiornamento periodo del Consiglio da parte del Gruppo "Codice di condotta";

152. deplora profondamente la mancanza di trasparenza nella fasi iniziali del processo di stesura della lista; accoglie con favore, tuttavia, il miglioramento della trasparenza ottenuto con la divulgazione delle lettere inviate alle giurisdizioni selezionate dal Gruppo "Codice di condotta" e dell'insieme delle lettere d'impegno ricevute; chiede che tutte le lettere non ancora divulgate siano messe a disposizione del pubblico per garantire il controllo e il corretto adempimento degli impegni;
153. accoglie con favore i recenti chiarimenti forniti dal Gruppo "Codice di condotta" sui criteri per una tassazione equa, in particolare riguardo all'assenza di sostanza economica per le giurisdizioni che non hanno un'imposta sul reddito delle società o hanno un'aliquota di tale imposta vicina allo 0 %; invita gli Stati membri a lavorare per il graduale miglioramento dei criteri di inclusione nella lista UE, al fine di inserire tutte le pratiche fiscali dannose<sup>1</sup>;
154. chiede, nel caso specifico della Svizzera, per la quale non è previsto alcun termine preciso in ragione di un precedente accordo tra la Svizzera e l'UE, che il paese sia inserito nell'allegato I entro la fine del 2019, a meno che, in seguito a un idoneo processo di escalation, la Svizzera non abroghi entro tale data i suoi regimi fiscali non conformi, che consentono un trattamento non equo del reddito estero e nazionale nonché vantaggi fiscali per alcuni tipi di imprese;

## 6.2. *Contromisure*

155. rinnova la sua richiesta di contromisure finalizzate a incentivare la conformità da parte dei paesi inseriti nell'allegato I della lista UE; prende nota del fatto che la maggior parte delle contromisure proposte dal Consiglio è lasciata alla discrezionalità nazionale;
156. invita gli Stati membri ad adottare un unico insieme di contromisure solide, comprese norme automatiche sulle società estere controllate (SEC), per le giurisdizioni inserite nella lista nera, a meno che i contribuenti vi svolgano un'attività economica reale; invita sia le amministrazioni fiscali sia i contribuenti a collaborare per raccogliere dati fattuali pertinenti nel caso in cui la società estera controllata svolga un'attività economica reale sostanziale e abbia una presenza economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti;
157. invita le istituzioni finanziarie europee<sup>2</sup> a valutare l'applicazione, progetto per progetto, di un'adeguata verifica rafforzata e migliorata alle giurisdizioni elencate nell'allegato II della lista UE, al fine di evitare che i fondi dell'UE siano investiti o incanalati tramite entità di paesi terzi che non rispettano gli standard fiscali dell'UE;

---

<sup>1</sup> Lavoro sui criteri di tassazione equi 2.1 e 2.2 delle [conclusioni del Consiglio 14166/16](#) dell'8 novembre 2016.

<sup>2</sup> Segnatamente la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

### **6.3. Posizione dell'UE in qualità di leader globale**

158. ribadisce il suo invito all'UE affinché assuma un ruolo di leadership nella lotta globale contro l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro, in particolare tramite iniziative della Commissione in tutti i consessi internazionali correlati;
159. ricorda la sua posizione relativa alla creazione di un organismo fiscale globale, nel quadro delle Nazioni Unite, che dovrebbe essere dotato di risorse adeguate e di sufficienti mezzi, onde assicurare che tutti i paesi possano partecipare su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma delle politiche fiscali globali;
160. chiede un vertice mondiale sulle necessarie riforme fiscali globali ancora da adottare, al fine di migliorare la cooperazione internazionale ed esercitare pressioni su tutti i paesi, in particolare sui loro centri finanziari, affinché rispettino gli standard in materia di trasparenza e di tassazione equa; chiede alla Commissione di prendere l'iniziativa riguardo a tale vertice, che dovrebbe prevedere l'istituzione dell'organismo fiscale globale menzionato in precedenza;

### **6.4. Paesi in via di sviluppo**

161. ritiene che sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nonché contro la corruzione e la segretezza che facilitano i flussi finanziari illeciti, sia essenziale per rafforzare la coerenza politica dello sviluppo nell'UE e per migliorare le capacità fiscali e la mobilitazione delle risorse interne dei paesi in via di sviluppo;
162. ricorda che occorre tenere in considerazione le caratteristiche e le vulnerabilità legali specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel contesto dello scambio automatico di informazioni, segnatamente riguardo al periodo di transizione e alla necessità di sostenere il rafforzamento delle loro capacità;
163. rileva che occorre una più stretta collaborazione con le organizzazioni regionali, in particolare con l'Unione africana (UA), al fine di combattere i flussi finanziari illegali e la corruzione nei settori privato e pubblico;
164. accoglie con favore la partecipazione, su un piano di parità, di tutti i paesi coinvolti nel Quadro inclusivo, che riunisce oltre 115 paesi e giurisdizioni, affinché collaborino all'attuazione del pacchetto BEPS del G20/OCSE; invita gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che gli interessi dei paesi in via di sviluppo siano tenuti in considerazione;
165. ricorda che l'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe essere maggiormente incentrato sull'attuazione di un quadro normativo adeguato nonché sul rafforzamento delle amministrazioni fiscali e delle istituzioni incaricate di lottare contro i flussi finanziari illeciti; chiede che tale aiuto si concretizzi mediante la fornitura di competenze tecniche concernenti la gestione delle risorse, le informazioni finanziarie e la regolamentazione anti-corruzione; chiede altresì che tale aiuto favorisca la cooperazione regionale contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro; sottolinea che tale aiuto dovrebbe includere il sostegno a favore della società

civile e dei media nei paesi in via di sviluppo, per garantire il controllo pubblico sulle politiche fiscali nazionali;

166. si attende che la Commissione reperisca risorse adeguate all'attuazione dell'approccio "Collect More – Spend Better" (più gettito per una migliore spesa), in particolare attraverso i suoi programmi faro<sup>1</sup>;
167. ricorda la necessità di un trattamento equo dei paesi in via di sviluppo durante i negoziati relativi alle convenzioni fiscali, che tenga conto della loro specifica situazione e garantisca un'equa ripartizione dei diritti fiscali, sulla base della reale attività economica e della creazione di valore; invita, a tale proposito, ad aderire al modello di convenzione fiscale dell'ONU ed a garantire la trasparenza dei negoziati relativi alle convenzioni;

#### **6.5. Accordi dell'UE con paesi terzi**

168. ricorda che una buona governance fiscale è una sfida globale che richiede, innanzi tutto, soluzioni globali; ricorda pertanto la sua posizione secondo la quale nei nuovi accordi pertinenti dell'UE con i paesi terzi dovrebbe essere inserita una clausola di "buona governance fiscale", per garantire che tali accordi non possano essere utilizzati in modo improprio da imprese o intermediari per eludere o evadere le imposte o riciclare proventi illeciti, senza con ciò ostacolare le competenze esclusive dell'UE; è del parere che tale clausola dovrebbe includere norme specifiche sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, requisiti in termini di trasparenza e disposizioni antiriciclaggio;
169. rileva che, parallelamente agli accordi politici contenenti tale clausola di buona governance fiscale, gli accordi di libero scambio (ALS) dell'UE prevedono eccezioni fiscali che offrono spazio politico per attuare l'approccio dell'UE di lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio, ad esempio insistendo sulla buona governance fiscale e utilizzando in modo efficace la lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative; rileva altresì che gli ALS dovrebbero anche mirare a promuovere i pertinenti standard internazionali e la loro attuazione nei paesi terzi;
170. ritiene che l'UE non dovrebbe concludere accordi con le giurisdizioni fiscali non cooperative inserite nell'allegato I della lista UE finché la giurisdizione in questione non risulti conforme agli standard di buona governance fiscale dell'Unione; invita la Commissione a valutare se la non conformità agli standard di buona governance fiscale dell'UE incida sul corretto funzionamento degli ALS o degli accordi politici, laddove un accordo sia già stato firmato;

#### **6.6. Convenzioni fiscali bilaterali concluse dagli Stati membri**

171. rileva che alcuni esperti ritengono che molte convenzioni fiscali concluse da Stati membri dell'UE e attualmente in vigore limitino i diritti fiscali dei paesi a basso reddito e a medio-basso reddito<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Documento di discussione della Commissione europea: [A Contribution to the Third Financing for Development Conference in Addis Ababa](#).

<sup>2</sup> Action Aid, [Mistreated Tax Treaties Report](#), febbraio 2016:

172. invita la Commissione a rivedere tutte le convenzioni fiscali in vigore firmate dagli Stati membri con paesi terzi, per garantire che siano tutte conformi ai nuovi standard globali quali la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("MLI"); chiede alla Commissione di fornire raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle loro convenzioni fiscali bilaterali in vigore, per garantire che includano norme generali anti-abuso e che tengano conto dell'attività economica reale e della creazione di valore;

#### **6.7. Doppia imposizione**

173. accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, che attua lo standard indicato nell'azione 14 BEPS; sottolinea che il termine di attuazione della direttiva (30 giugno 2019) non è ancora trascorso e che le disposizioni dovranno essere monitorate per garantire che siano efficienti ed efficaci;

174. invita la Commissione a raccogliere e a rendere noto il numero dei contenziosi fiscali sottoposti e risolti, suddivisi in base al tipo di contenzioso per anno e per paese coinvolto, al fine di monitorare il meccanismo e garantire che sia efficiente ed efficace;

#### **6.8. Regioni ultraperiferiche**

175. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché le regioni ultraperiferiche dell'UE attuino gli standard minimi BEPS e la direttiva ATAD;

176. prende nota del fatto che la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare se il Portogallo abbia applicato il regime di aiuti a finalità regionale alla zona franca di Madera nel rispetto delle sue decisioni del 2007 e del 2013 con cui il regime veniva approvato, segnatamente verificando se le esenzioni fiscali concesse dal Portogallo alle imprese stabilite nella zona franca di Madera siano in linea con le decisioni della Commissione e con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato; sottolinea che la Commissione sta verificando se il Portogallo abbia rispettato i requisiti previsti dai regimi ovvero se i profitti delle imprese che beneficiavano delle riduzioni dell'imposta sul reddito siano stati generati esclusivamente da attività svolte a Madera e se le imprese beneficiarie abbiano effettivamente creato e mantenuto posti di lavoro a Madera;

### **7. Intermediari**

177. accoglie con favore la definizione ampia di "intermediario" e di "meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica" nella direttiva DAC6<sup>1</sup> recentemente adottata;

178. richiama l'attenzione sui rischi dei conflitti di interessi derivanti dall'erogazione di servizi di consulenza legale e fiscale e servizi di revisione contabile all'interno della stessa società di consulenza contabile; sottolinea, pertanto, l'importanza di un'indicazione trasparente di quali servizi siano prestati a uno specifico cliente e di una

---

<sup>1</sup> [GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.](#)



separazione netta tra tali servizi;

179. ribadisce che gli istituti finanziari, i consulenti e gli altri intermediari che facilitino, siano coinvolti o partecipino in modo consapevole, sistematico e ripetuto ad attività di riciclaggio o evasione fiscale dovrebbero essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e, se del caso, non dovrebbero poter operare nel mercato unico;

## **8. Tutela degli informatori e dei giornalisti**

180. ritiene che la tutela degli informatori sia di grande importanza al fine di garantire che le attività illecite e gli abusi del diritto siano evitati o non si diffondano; sottolinea che gli informatori sono spesso una fonte fondamentale per il giornalismo investigativo e dovrebbero quindi essere protetti da qualsiasi forma di vessazione e ritorsione; ritiene che sia necessario tutelare la riservatezza delle fonti del giornalismo investigativo, compresi gli informatori, se si vuole salvaguardare il ruolo di guardiano della società democratica svolto da questo tipo di giornalismo;
181. è preoccupato per il fatto che gli informatori sono spesso scoraggiati dal segnalare le loro preoccupazioni per timore di ritorsioni; ritiene che il riconoscimento nella direttiva AMLD5 del diritto degli informatori a presentare una denuncia in modo sicuro alle rispettive autorità competenti qualora siano esposti a una minaccia o a una ritorsione e del loro diritto a un ricorso effettivo costituisca un miglioramento importante della situazione delle persone che segnalano sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internamente all'impresa oppure a un'UIF;
182. deplora il fatto che l'autorità di vigilanza danese non abbia preso contatto con l'informatore che ha denunciato le massicce attività di riciclaggio di Danske Bank; è del parere che tale omissione costituisca una grave negligenza da parte dell'autorità di vigilanza danese nel suo compito di svolgere indagini adeguate in presenza di gravi accuse di riciclaggio sistematico e su vasta scala tramite una banca; invita le pertinenti autorità dell'UE e degli Stati membri a sfruttare pienamente le informazioni fornite dagli informatori e ad agire rapidamente e con decisione sulla base delle informazioni ottenute;
183. rileva che la commissione TAX3 ha invitato gli informatori dei casi Julius Bär e Danske Bank a testimoniare in occasione di audizioni parlamentari pubbliche<sup>1</sup>;
184. prende atto delle difficoltà che i giornalisti affrontano quando indagano o segnalano casi di riciclaggio, frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva; è preoccupato per il fatto che i giornalisti investigativi siano spesso vittime di minacce e intimidazioni;
185. condanna con forza l'uso della violenza contro i giornalisti; ricorda con costernazione che negli ultimi anni, a Malta e in Slovacchia, sono stati uccisi giornalisti coinvolti in

---

<sup>1</sup> Rudolf Elmer, audizione dell'1.10.2018; Howard Wilkinson, audizione del 21.11.2018.

indagini relative ad attività dubbie con una componente di riciclaggio<sup>1</sup>;

186. esorta le autorità maltesi a compiere progressi nell'identificazione dell'istigatore dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia;
187. incoraggia le autorità slovacche a proseguire le indagini sugli omicidi di Ján Kuciak e Martina Kušnírová;
188. deplora il fatto che i giornalisti investigativi siano spesso vittime di azioni legali abusive tese a censurarli, intimidirli e metterli a tacere gravandoli dei costi della difesa fino a quando sono costretti a rinunciare alla critica o all'opposizione; ricorda che queste azioni legali abusive rappresentano una minaccia per diritti democratici fondamentali come la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di diffondere e ricevere informazioni; invita gli Stati membri ad attuare meccanismi atti a prevenire le cosiddette cause SLAPP (*Strategic lawsuit against public participation*, azioni legali strategiche finalizzate a bloccare la partecipazione pubblica); ritiene che tali meccanismi dovrebbero tenere in debita considerazione il diritto al buon nome e alla reputazione; invita la Commissione a valutare la possibilità di intraprendere un'azione legislativa in tale ambito;

## **9. Aspetti istituzionali**

### **9.1. Trasparenza**

189. accoglie con favore il lavoro effettuato dalla Piattaforma sulla buona governance fiscale; rileva che il mandato della Piattaforma ha validità fino al 16 giugno 2019; chiede che il mandato sia prorogato o rinnovato per garantire che le preoccupazioni e le competenze della società civile siano ascoltate dagli Stati membri e dalla Commissione; incoraggia la Commissione ad ampliare la platea degli esperti invitati a far parte del Gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF), affinché siano inclusi esperti del settore privato (imprese e ONG);
190. sottolinea che il mandato del Mediatore europeo gli consente di esaminare l'applicazione delle norme dell'UE sull'accesso pubblico ai documenti da parte delle istituzioni dell'UE, compresi i metodi di lavoro del Consiglio o del Gruppo "Codice di condotta" nell'ambito della tassazione;
191. ricorda i risultati dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore sui metodi di lavoro del Consiglio e le sue raccomandazioni del 9 febbraio 2018, che concludevano che la pratica del Consiglio di non rendere ampiamente accessibili i documenti legislativi, il suo uso sproporzionato dello status "LIMITE" e la non registrazione sistematica delle identità degli Stati membri che prendono posizione in una procedura legislativa costituiscono cattiva amministrazione<sup>2</sup>;
192. rileva che, nonostante le richieste rivolte al Consiglio, nessun documento importante è

---

<sup>1</sup> Daphne Caruana Galizia, uccisa a Malta il 16.10.2017; Ján Kuciak, ucciso insieme alla compagna Martina Kušnírová in Slovacchia, il 21.2.2018.

<sup>2</sup> [Raccomandazione](#) del Mediatore europeo nel caso OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio.

stato messo a disposizione della commissione TAX3; solleva, pertanto, dubbi sulla volontà politica del Consiglio di migliorare la trasparenza e la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio, la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, nonché sulla volontà politica di rispettare il TUE e il principio di leale cooperazione;

## **9.2. Gruppo "Codice di condotta sulla tassazione delle imprese"**

193. rileva la maggiore comunicazione da parte del Gruppo "Codice di condotta" e accoglie con favore, in particolare, la pubblicazione semestrale della sua relazione al Consiglio nonché delle lettere inviate alle giurisdizioni e degli impegni ottenuti nel contesto del processo di definizione della lista UE;
194. deplora, tuttavia, la scarsa trasparenza nei negoziati relativi al processo di definizione della lista UE e invita gli Stati membri a garantire la trasparenza dell'imminente aggiornamento delle liste;
195. accoglie con favore il fatto che il presidente del Gruppo "Codice di condotta" sia comparso dinanzi alla commissione TAX3, il che costituisce un capovolgimento della precedente posizione di tale Gruppo; rileva altresì che dall'inizio dei lavori della commissione TAX3, sono state rese disponibili raccolte delle attività del Gruppo "Codice di condotta"<sup>1</sup>; deplora, tuttavia, che tali documenti non siano stati pubblicati prima;
196. sottolinea che le summenzionate raccomandazioni del Mediatore si applicano anche al Gruppo "Codice di condotta", che dovrebbe fornire le informazioni necessarie relative, in particolare, alle pratiche fiscali dannose degli Stati membri e al processo di definizione della lista UE;
197. ritiene che il mandato del Gruppo "Codice di condotta" debba essere aggiornato, in quanto il Gruppo si occupa di questioni che vanno al di là della valutazione delle pratiche fiscali dannose nell'UE e che non riguardano semplicemente l'apporto di un contributo tecnico alle decisioni prese dal Consiglio; chiede, in base alla natura del lavoro svolto dal Gruppo, che è anche di carattere politico, che tali compiti siano riportati nell'ambito di un quadro che consenta il controllo o la vigilanza democratica, a iniziare dalla trasparenza;
198. chiede in tale contesto che si ponga rimedio alla natura poco trasparente della composizione del Gruppo "Codice di condotta" attraverso la pubblicazione di un elenco dei suoi membri;

## **9.3. Attuazione della legislazione dell'UE**

---

<sup>1</sup> In particolare, come ricordato nella relazione del Gruppo "Codice di condotta" di giugno 2018: gli orientamenti procedurali per lo svolgimento del processo di monitoraggio degli impegni in relazione alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (doc. 6213/18); una raccolta di tutti gli orientamenti concordati dalla creazione del Gruppo nel 1998 (doc. 5814/18 REV1); una raccolta di tutte le lettere firmate dal presidente del Gruppo in cui si richiedevano impegni da parte delle giurisdizioni (doc. 6671/18); una raccolta delle lettere d'impegno ricevute in risposta, quando la giurisdizione interessata ha prestato il proprio consenso (doc. 6972/18 e addenda); una panoramica delle singole misure valutate dal Gruppo dal 1998 (doc. 9639/18).

199. chiede che il nuovo Parlamento eletto avvii una valutazione generale dei progressi compiuti nell'accesso ai documenti richiesti dalle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3, confrontando le richieste effettuate con quelle accolte dal Consiglio e dalle altre istituzioni dell'UE, e che applichi, se del caso, le misure procedurali e/o legali necessarie;

#### **9.4. Cooperazione dei partecipanti non istituzionali**

200. accoglie con favore la partecipazione e l'apporto dei portatori di interessi di cui allegato XX alle audizioni della commissione TAX3;

201. prende nota delle persone che hanno rifiutato di partecipare alle audizioni della commissione TAX3 di cui all'allegato XX;

202. invita il Consiglio e la Commissione a concordare la definizione di un elenco accessibile al pubblico e aggiornato regolarmente delle parti non istituzionali non cooperative ai fini dell'accordo interistituzionale per l'istituzione di un registro obbligatorio sulla trasparenza dei lobbisti; ritiene che, nel frattempo, si dovrebbe prendere nota dei portatori di interessi che non hanno partecipato alle riunioni pubbliche della commissione;

#### **9.5. Diritto d'inchiesta/diritto investigativo del Parlamento**

203. ritiene essenziale, ai fini dell'esercizio del controllo democratico sull'esecutivo, che il Parlamento disponga di poteri investigativi e d'inchiesta corrispondenti a quelli dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE; reputa che, per esercitare tale funzione, il Parlamento dovrebbe avere il potere di citare testimoni e di obbligarli a comparire, nonché il potere di esigere la presentazione di documenti; ritiene che, per garantire l'esercizio di tali diritti, sia necessario che gli Stati membri accettino di applicare sanzioni nei confronti di quanti omettono di comparire o di presentare documenti, in linea con le norme nazionali che disciplinano le inchieste e le indagini dei parlamentari nazionali; esorta il Consiglio e la Commissione a concludere tempestivamente i negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento;

#### **9.6. Voto all'unanimità e a maggioranza qualificata**

204. ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché applichi la procedura di cui all'articolo 116 TFUE, che consente di modificare il requisito dell'unanimità nei casi in cui la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno;

205. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre il voto a maggioranza qualificata per questioni di politica fiscale specifiche e urgenti, qualora dossier e iniziative legislativi fondamentali finalizzati alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva o i reati finanziari siano stati bloccati in seno al Consiglio a discapito degli Stati membri;

206. sottolinea che è opportuno prevedere tutti gli scenari e non solo il passaggio dal voto

all'unanimità a quello a maggioranza qualificata attraverso una clausola passerella;  
invita la Commissione a presentare la sua proposta prima della fine del mandato attuale,  
all'inizio del 2019;

**9.7. Azioni successive**

207. è del parere che il lavoro delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3 dovrebbe proseguire, nella prossima legislatura parlamentare, nell'ambito di una struttura permanente del Parlamento, come una sottocommissione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON);

o

o o

208. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ai parlamenti nazionali, all'ONU, al G20 e all'OCSE.